



Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Roma, 12 febbraio 2025

Prot. /2025

Oggetto: nota integrativa alle Linee guida per la professione di Biologo in ambito Nutrizionale.

Pervengono da parte di alcuni Ordini Regionali richieste di chiarimento in ordine alla corretta applicazione delle nuove linee guida per l'esercizio della professione di Biologo Nutrizionista. Al fine di chiarire gli aspetti salienti delle linee guida ed evitare ai colleghi di incorrere in errori rilevanti sia sulla salute umana che dal punto di vista disciplinare si precisa quanto segue. La professione sanitaria deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'attività di nutrizionista trova il fondamento giuridico nella Legge 396/67 e del DPR 328/2001. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 formano oggetto della professione di biologo le attività di "valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo".

In materia è intervenuto un autorevole parere del Consiglio Superiore della Sanità, organo tecnico consultivo del Ministero della Salute fornito in data 12 aprile 2011.

Pertanto, chiunque eserciti attività di nutrizionista deve attenersi ai limiti ed agli ambiti indicati.

Non è previsto lo svolgimento esclusivo dell'attività professionale per via telematica (si vedano al riguardo le linee guida approvate dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi il 3 dicembre 2024).

In via straordinaria, ONB consentì temporaneamente l'esercizio professionale per via telematica durante il periodo pandemico del Covid 19 e oltre questo, in tal modo facendosi carico delle necessità emergenziali dei colleghi nutrizionisti nel periodo epidemico.

L'ingresso dei Biologi con la Legge 3/2018 nel novero delle Professioni sanitarie, ha formalmente parificato i Biologi alle altre categorie esercenti la professione sanitaria ed il trasferimento alla vigilanza del Ministero della Salute per il corretto esercizio delle prerogative di legge che competano ai medesimi. Pertanto, non sussistendo più alcun impedimento alla libera circolazione, va ribadito che la professione va esercitata nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Rientrando il biologo tra le professioni ordinamentate, preme evidenziare l'attività di garanzia di controllo sui professionisti abilitati svolta anche dai NAS, contro gli abusi professionali con importanti rilievi di responsabilità penale.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Tutto quanto sopra evidenziato, c'è da chiarire ulteriormente l'aspetto puramente deontologico e di corretto esercizio della buona pratica professionale. A tal proposito non c'è dubbio alcuno che non esiste professione sanitaria che possa essere esercitata senza alcun contatto con l'utente che la richiede. Peraltro, la specifica pratica professionale richiede operazioni preventive non diversamente eseguibili quali l'identificazione della persona, l'osservazione, l'anamnesi, la rilevazione di dati antropometrici e bio umorali, la valutazione di esami clinici eseguita dall'utente, la sottoscrizione obbligatoria di un contratto che indichi la quantità e la qualità delle prestazioni ed il relativo compenso che dovrà essere commisurato alle prestazioni medesime. Tuttavia, a fronte dello sviluppo tecnologico e la diffusione della pratica online di esercizio professionale, la FNOB ha acconsentito a che dopo la prima visita e la presa in carico dell'utente fatta in presenza, il Biologo possa utilizzare, per il prosieguo della attività sul medesimo utente, anche idonea piattaforma informatica a sua discrezione, purché garantisca i requisiti indicati nelle linee guida.

La previsione di tale possibilità resta sotto responsabilità dei Presidenti degli Ordini Regionali e della FNOB e non dell'Ente di Previdenza.

È utile precisare che la piattaforma messa gratuitamente a disposizione dei Biologi che intendono usarla (possono anche utilizzare altre piattaforme idonee) appartiene anche a FNOB che l'ha finanziata congiuntamente a Enpab. A questo ultimo Ente è stata delegata la gestione in prova della piattaforma, fermo restando il controllo effettuato dalla FNOB e eserciterà i dovuti interventi qualora necessari, secondo specifiche intese con Enpab.

In conclusione, deve essere evitato un esercizio della pratica professionale improntato alla superficialità ed alla illegittimità dei comportamenti, oltre che in violazione del codice deontologico.

Per FNOB resta comunque rilevante che si pervenga alla definizione legislativa, con una legge specifica per il settore, che definisca competenze, ambiti e modalità di intervento dei professionisti. In tal senso si sta operando. In ultimo ma non per ultimo il prossimo decreto attuativo della legge sulle lauree brevi introdurrà nella normativa di legge la figura "Biologo Nutrizionista". Nessuno può ritenere che l'esercizio della pratica professionale possa esulare dal rispetto delle norme, ancorché limitate alla citata circolare del Consiglio Superiore di Sanità, che allo stato NON PREVEDONO l'esercizio della Attività Online. Lo sforzo fatto da FNOB è di rilevante importanza perché investe responsabilità personale da parte dei dirigenti della medesima e degli Ordini dei Biologi Regionali.



IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

